



Comune di Montecchio Precalcino (VI)

Settore 1° Affari Generali  
Servizi alla Persona e alla Comunità  
Cultura, Istruzione, Sport

Protocollo

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

posta elettronica \_\_\_\_\_

quale legale rappresentante dell'associazione/società sportiva denominata \_\_\_\_\_

con sede in Montecchio Precalcino, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale o partita iva \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

A tal fine dichiara:

- 1) numero attuale degli associati \_\_\_\_\_
- 2) adesione con altre associazioni \_\_\_\_\_
- 3) iscrizione Albo Regionale Associazioni \_\_\_\_\_

Allega alla presente domanda:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono cariche sociali

Con la presente domanda l'Associazione/società autorizza gli uffici comunali a trattare i dati personali dell'associazione e dei suoi componenti nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali ai fini della gestione di tutti i procedimenti e delle procedure che la riguardano; autorizza, in particolare, la pubblicazione sul sito internet del Comune [www.comune.montecchioprecalcino.vi.it](http://www.comune.montecchioprecalcino.vi.it) i dati necessari alla identificazione dell'associazione o società e dei soggetti che ricoprono cariche associative.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_  
(sottoscrivere in presenza dell'addetto al Protocollo ovvero allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

Si allega il testo degli articoli 2 e 3 della legge-quadro sul volontariato, ripresi e richiamati dalla legge regionale in materia n. 40/1993; la legge chiarisce il contenuto necessario dello statuto od atto costitutivo, che deve essere allegato alla presente domanda, per poter qualificare un gruppo come associazione di volontariato ed accedere ai benefici previsti dalla normativa, compresa la concessione di contributi comunali.

## **Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge-quadro sul volontariato**

### Articolo 2. Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

### Articolo 3. Organizzazioni di volontariato.

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.